

TAR Lombardia, Sezione Brescia - Sentenza 22/01/2004 n. 42  
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

In materia di gare pubbliche non esiste alcun obbligo per i concorrenti di aggravare cautelativamente i propri adempimenti interpretando in senso sfavorevole le clausole del bando e del disciplinare. Al contrario, essendo la massima partecipazione alla gara un risultato corrispondente all'utilità generale, è onere dell'amministrazione definire diligentemente nel bando e nel disciplinare tutte le fattispecie di esclusione. Per i casi di esclusione formulati in maniera equivoca vale il principio dell'interpretazione a favore della più ampia partecipazione. Conseguentemente, se il bando di gara non prevede espressamente la sanzione dell'esclusione per l'ipotesi di presentazione della cauzione nella misura del 50% (ex art. 8, comma 11 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) senza i documenti che la giustificano, detta ipotesi ricade nell'area degli adempimenti soggetti a regolarizzazione, non essendo, peraltro, equiparabile all'assenza di cauzione, fattispecie cui è ricollegata la sanzione dell'esclusione.